

Fo.C.A.S.

Fondo Cooperazione Assistenza Sanitaria
Soc.Mutuo Soccorso ETS

www.focascoop.it	← sito WEB
info@focascoop.it	← corrispondenza e-mail
focascoop@pec.it	← e-mail PEC

STATUTO

11/a

Edizione Aprile2015

SOMMARIO

ALBO D'ORO DEI SOCI FONDATORI	4
ATTI SOCIETARI	5
STATUTO	8
ART. 1 - DENOMINAZIONE	9
ART. 2 - SEDE	9
ART. 3 - DURATA.....	9
ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'	9
ART. 5 (ex 4/ bis) - ADESIONE ALLA SOCIETA'	9
ART. 6 (ex 5) - PARTECIPAZIONI SOCIALI	9
ART. 7 (ex 6) - FINALITA'	10
ART. 8 (ex 7) - ATTIVITA' SOCIALE.....	10
ART. 9 (ex 8) - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'	10
ART. 10 (ex 9) - SOCI.....	10
ART. 11 (ex 10) - SOGGETTI ASSISTIBILI.....	11
ART. 12 (ex 11) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI	11
ART. 13 (ex 12) - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	11
ART. 14 (ex 13) - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE	12
ART. 15 (ex14) - ORGANI DELLA SOCIETA'	12
ART. 16 (ex 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI	12
ART. 17 (ex 16) - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	12
ART. 18 (ex 17) - VOTO.....	13
ART. 19 (ex 18) - RELAZIONE DI BILANCIO	13
ART. 20 (ex 19) - ASSEMBLEA ORDINARIA.....	13
ART. 21 (ex 20) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	13
ART. 22 (ex 21) - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE	14
ART. 23 (ex 22) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.....	14
ART. 24 (ex 23) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	14
ART. 25 (ex 24) - ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI	14
ART. 26 (ex 25) - PRESIDENTE, SCRUTATORI, SEGRETARIO	14
ART. 27 (ex 26) - PROROGA ASSEMBLEA.....	14
ART. 28 (ex 27) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
ART. 29 (ex 28) - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO	15
ART. 30 (ex 29) - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E RIMBORSO SPESE.....	15
ART. 31 (ex 30) - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
ART. 32 (ex 31) - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO	15
ART. 33 (ex 32) - FUNZIONI DEL CONSIGLIO	15
ART. 34 (ex 33) - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO	16
ART. 35 (ex 34) - VERBALI	17
ART. 36 (ex 35) - COMITATO DEI SINDACI	17
ART. 37 (ex 36) - FUNZIONI DEI SINDACI.....	17
ART. 38 (ex 37) - SINDACI.....	17
ART. 39 (ex 37/ bis) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	17
ART. 40 (ex 38) - CLAUSOLA ARBITRALE.....	17
ART. 41 (ex 39) - ARBITRATO E PROCEDIMENTO	18
ART. 42 (ex 40) - ESECUZIONE DELLA DECISIONE	18
ART. 43 (ex 41) - ESERCIZI SOCIALI.....	18
ART. 44 (ex 42) - CLAUSOLE NON LUCRATIVE	18
ART. 45 (ex 43) - SCIoglimento DELLA SOCIETA'	18
ART. 46 (ex 44) - RINVIO.....	18
NORME FINALI	18

ART. I - RITARDATO INIZIO DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.....	18
ART. II - NUOVI ADERENTI CON COPERTURA IN CORSO PRESSO COMPAGNIA ASSICURATRICE.....	18
ART. III - CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	19
ART. IV - CESSAZIONE DELL'ACCORDO ASSOCIATIVO	19
ART. V - CONTINUITA' NELL'ADESIONE DEI VECCHI SOCI	19
N O R M A TRANSITORIA	19
ART.VI - PROROGA CARICHE SOCIALI E REGOLAMENTO SOCIALE.....	19

FOCAS - Segreteria Amministrativa

La Segreteria del Fondo è a disposizione dei Soci per chiarimenti e precisazioni, e per la migliore collaborazione possibile nel disbrigo delle pratiche documentative.

36100 Vicenza - Via Quintino Sella, 85

Tel. 0444-238434

Fax. 0444-238435

E_mail info@focascoop.it

ORARIO di SEGRETERIA

Mattino: dalle 8,15 alle 13,30

Pomeriggio: " 14,30 " 16,00

(dal Lunedì al Venerdì)

ALBO D'ORO DEI SOCI FONDATORI	<i>(Componenti gli Organi Amministrativi originari)</i>
ACERBI rag. GIANNI	Presidente Cons.Amministrazione
ADAMI rag. GIUSEPPE	
AGNOLI dott. ENZO	
ANTOLINI rag. GIANNI	
BAGATTINI geom. ALESSANDRO	Consigliere
BALDOVIN p.i. MELCHIORRE	Consigliere
BARBIERI avv. FRANCO	
BASTIANELLI sig. WALTER	
BELLINTANI rag. CARLO	
BILATO dott. SERGIO	
BONISOLI sig. FRANCESCO	
BONIZZATO sig. FIORAVANTE	
BRAGANTINI dott. SILVANO	
BRENTGANI sig.na NATALINA	
BUCCINO comm. ERMANDO	Presidente Comitato Probiviri
CANTAMESSA rag. ROLANDO	Sindaco effettivo
CASAROTTO rag. CESARE	
CATTELANI sig. GIOVANNI	
CAZZAVILLAN rag. SILVIO	Sindaco effettivo
CENTURIONI dott. LUIGI	Consigliere
CLAUDIO rag. GABRIELLA in Fidenzio	
COCCO dott. RENZO	Probiviro
COSTERMANI rag. LUCIANA in Semprebon	
CRISTOFALETTI sig. TIZIANO	
DAL GRANDE rag. RENZO	Presidente Coll.Sindacale
FANTON dott. BRUNO	
FIORETTI dott. NELLO	
FOSCARIN rag. GIUSEPPE	
FRANCO rag. NORBERTO	Consigliere
GAIARDONI sig. VITTORIO	
GANI dott. GIANCARLO	
GRIFFANI dott. PAOLA	Consigliere
JERIMONTE avv. GIUSEPPE	
LIANI rag. GIANNI	
MAGRIN rag. FRANCESCO	
MANTOVANELLI dott. GIANFRANCO	
MANTOVANI sig. MAURIZIO	
MARCHESINI dott. GIANNICOLA	
MARCHESINI geom. GIORGIO	
MARCHINA sig. GIAN PAOLO	
MARULLO sig.ra ROSANNA in Bisi	Consigliere
MONTAGNA rag. GIORGIO	
MORANDINI rag. ARRIGO	
MORBIN sig. GIORGIO	
OGHERI sig. FRANCESCO	
OLIBONI dott. LUIGI	V.Presidente Cons.Amministrazione
ORLANDI dott. SILVANO	Consigliere
PAGGIN rag. DIONIGI	
PASQUALINI sig. ANTONIO	
PONCATO rag. FRANCESCA in Fattori	
PONCHIROLI sig.na VALERIA	
RAVAZZIN rag. FRANCO	Probiviro
RIGON sig. CARLO	
ROCCA dott. MARCELLA in Borese	Sindaco supplente
ROMANELLI sig.ra MARINA in Adami	
TANTINI dott. ANNALISA	
TECCHIO dott. CARLO	Consigliere
TINAZZI MARTINI rag. ITALO	
TIZIANI sig. GUGLIELMO	
TREVELLIN sig. SERGIO	
TURCO sig. LUIGI	
VALERI sig. BRUNO	
VALERIO rag. MARTINO	
VENTURI dott. CARLO	Sindaco supplente
ZULLO rag. ANTONIO	

ATTI SOCIETARI

- ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA a R.L. 7.6.1986 (Rep. 23.605/ Racc. 3.693 not. Maurizio Marino)
(omolog.Tribunale VR 24.7.86 Cron. 1.106)
- ATTO INTEGRATIVO 30.7.1986 (Rep. 23.925/ Racc. 3.756 not. M.Marino)
(omolog.Tribunale VR 8.8.86 Cron. 1.519)
- ATTO DI MODIFICA. 19.6.1987 (Rep. 26.073/ Racc. 4.150 not. M.Marino)
(omolog.Tribunale VR 24.7.86 Cron. 1.106)
- ATTO DI MODIFICA. 21.3.1995 (Rep. 44.204/Racc. 8.706 not. M.Marino)
(omolog.Tribunale VR 13.7.95 Cron. 3.117)
- ATTO DI MODIFICA. 19.4.1997
(Assemblea Ordinaria ai sensi dell'Art.11 Comma 5 e dell'Art.21 Comma 1 della L. 31.1.1992 n.59 "Nuove norme in materia di Società Cooperative")
- ATTO DI MODIFICA. 27.12.2001 (Rep. 56.240 /Racc. 12.364 not. M.Marino)
- ATTO DI MODIFICA 8.3.2003 (Assemblea Ordinaria a sensi dell' Art.13 Comma 2 ed in applicazione dell' Art.14 Comma 1 del D.Legs. 2.8.2002 N.220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi")
- ATTO DI MODIFICA. 31.3.2003 (Rep. 57.837 /Racc. 13.133 not. M.Marino)
- ATTO DI TRAFORMAZIONE in COOPERATIVA per AZIONI 20.12.2004 (Rep. 60.422 /Racc. 14.303 not. M.Marino)
- ATTO DI MODIFICA. 27.05.2005 (Rep. 60.920 /Racc. 14.566 not. M.Marino)
- ATTO DI TRASFORMAZIONE in SOCIETA'.MUTUO SOCCORSO *
12.04.2014 (Rep. 71.335 /Racc. 20.891 not. M.Marino)

COSTITUZIONE LEGALE DELLE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO

(con le modifiche apportate dall'Art. 23 del DL. n.179 18.10.2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge il 13.12.2012)

Art. 1

Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge.

Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere **a)** e **b)** possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

* * *

Fo.C.A.S. = ATTO DI TRASFORMAZIONE in SOC.MUTUO SOCCORSO

Estratto dall'Atto

Repertorio n. 71335-----Raccolta n.20891-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "FO.C.A.S.

Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria - Società Cooperativa per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici, del mese di aprile

= 12 aprile 2014 =

In Verona, presso il Centro Servizi U.S.I., in frazione San Michele, via Monte Bianco n. 18, alle ore 11.

Avanti a me dott. Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, sono presenti i signori:

Acerbi Gianni, nato a Vicenza il 5 settembre 1932, residente a Verona, via Zamboni n. 54.

Bertola Luigi, nato a Lonigo (VI), il 5 dicembre 1963, residente a Lonigo (Vi), Via Cesare Battisti n. 18.

Il signor Acerbi Gianni interviene nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata con denominazione "**Fo.C.A.S. - Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria - Società Cooperativa per Azioni**", con sede a Verona, via Achille Forti n.10/A, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 01891410233, iscritta all'albo Società Cooperative, sezione Cooperative a mutualità prevalente con il numero A109564.

Il signor Bertola Luigi, interviene, per unanime designazione dei presenti, a presiedere la presente assemblea, come indicato all'art. 25 dello statuto.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata, con avviso inviato nei termini e nelle forme indicate nello statuto, l'assemblea straordinaria della società predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Trasformazione del Fo.C.A.S. - Fondo Cooperativo per azioni in Società di Mutuo Soccorso ed assunzione del nuovo Statuto.

Il signor Acerbi Gianni, mi richiede di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dalla presente assemblea straordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

..... omissis
.....
.....

delibera:

1) di trasformare la società dall'attuale forma in quella di Società di Mutuo Soccorso ai sensi e per gli effetti della Legge del 15 aprile 1886 n. 3818;

2) di dare atto che la società nella nuova forma:

- assumerà la denominazione "**Fo.C.A.S. - Fondo Cooperazione Assistenza Sanitaria - Società di Mutuo Soccorso**";

- manterrà la sede sociale in Verona, via Achille Forti n.10/A;

- avrà durata illimitata;

- avrà per scopo l'attività di mutuo soccorso tra gli associati e l'erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dallo Stato e da altri organismi pubblici, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;

- la società avrà personalità giuridica, persegue fini di mutuo soccorso con esclusione di qualsiasi attività di lucro e sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà perseguirà le proprie finalità:

a) - promuovendo e gestendo un sistema mutualistico al fine di concorrere nelle spese sostenute per cure sanitarie dai Soci per conto proprio o per i familiari iscritti nell'apposita Lista degli assistiti;

b) - promuovendo ed attuando forme di assistenza collettiva ed individuale aventi carattere medico o di prevenzione sanitaria, anche in forma integrativa, o con ricorso anche a forme assicurative per particolari gruppi di rischi;

c) - prendendo ogni altra iniziativa rientrante nelle finalità della Società, su proposta dei Soci e nel comune interesse dei medesimi;

d) - reperendo i fondi necessari per il funzionamento della Società anche attraverso l'assunzione di finanziamenti;

e) - concedendo fideiussioni, pegni ed ogni altra forma di garanzia a terzi, per interventi sanitari a favore di Soci o familiari assistibili;

f) - stipulando accordi e convenzioni con Istituzioni che operano nel campo dell'assistenza sanitaria, a livello locale, regionale e nazionale.

Nei limiti di legge, nell'ambito delle proprie finalità, la Società potrà anche gestire somme e contributi ricevuti in via fiduciaria con vincolo di destinazione a favore di determinate categorie di lavoratori e di pensionati, anche se non Soci. Dette somme verranno collocate in una gestione separata.

La Società potrà aderire a organismi rappresentativi della mutualità in ambito nazionale ed europeo, e dare vita o aderire a consorzi, ad altre forme di partecipazione e a gestioni associate con altri organismi, finalizzate alla realizzazione dell'attività mutualistica conforme allo scopo sociale;

- sarà regolata dallo **STATUTO** che si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa dispensa dalla parte avutane dal darne lettura;

- a ciascun socio sarà assegnata a seguito della trasformazione una quota di partecipazione pari al valore nominale delle azioni già possedute;

3) ... ed articoli seguenti omissis

STATUTO

STATUTO

Statuto approvato il 12.4.2014 * dopo la trasformazione in Soc.Mutuo Soccorso (atto Repert.n. 71.335 Raccolta n. 20.891 not.M.Marino)

*[con elenco degli Articoli in sequenza per rinumerazione degli articoli provvisoriamente segnati con l'avverbio numerale latino *bis*]

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, una società di mutuo soccorso con denominazione:

"Fo.C.A.S. - Fondo Cooperazione Assistenza Sanitaria - Società di Mutuo Soccorso".

La Società ha per scopo l'attività di mutuo soccorso tra gli associati e l'erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dallo Stato e da altri organismi pubblici, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede nel comune di Verona. Eventuali uffici amministrativi potranno essere istituiti dal Consiglio d'Amministrazione anche in località diverse dalla sede sociale.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è illimitata.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'

La partecipazione alla società, storicamente nata nell'ambito dei dipendenti della Cassa Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, è aperta a favore del personale, in servizio ed in quiescenza, dipendente da Società, Enti od Istituzioni del settore finanziario, della produzione e dei servizi, in seguito identificati come "ENTI FINANZIARI E DELLA PRODUZIONE" o "Enti di cui all'Art.4", con i quali il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha stipulato apposita convenzione.

All'atto del loro collocamento in quiescenza per pensionamento, i Soci dipendenti degli Enti di cui al precedente comma convenzionati con la Società possono, dietro loro esplicita richiesta scritta, proseguire nel rapporto associativo alle condizioni previste dal Regolamento e purché possiedano i requisiti di anzianità associativa previsti nel Regolamento stesso.

In applicazione del principio della mutualità mediata possono inoltre iscriversi persone giuridiche (quali fondi sanitari integrativi, società di mutuo soccorso) che stipulano convenzioni per coperture collettive riservate ai propri soci a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari di prestazioni assistenziali erogate dal Fo.C.A.S., secondo la convenzione.

L'ammissione di Soci al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, potrà essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione solo a favore di dipendenti o pensionati di Enti finanziari e della produzione anche non convenzionati purché residenti nelle zone tradizionali di operatività del Fondo, come definite nel Regolamento.

ART. 5 (ex 4/ bis) - ADESIONE ALLA SOCIETA'

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta contenente:

- i dati identificativi personali e delle persone di cui chiede l'assistenza sanitaria;
- l'impegno a versare la quota "una tantum" di adesione alla società ed i contributi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt.40 [ex 38] e seguenti del presente Statuto.

L'erogazione delle prestazioni sanitarie assistenziali da parte del Fo.C.A.S. risulta subordinata al rilascio del consenso individuale al trattamento dei dati personali necessari alla verifica e liquidazione della spettanza delle erogazioni stesse.

ART. 6 (ex 5) - PARTECIPAZIONI SOCIALI

Per l'attivazione ed il mantenimento dell'iscrizione al Fo.C.A.S. in qualità di socio ordinario sono richiesti:

- a) il versamento "una tantum" della quota di iscrizione per ogni persona iscritta;
- b) il versamento del contributo associativo, annualmente fissato dal Consiglio d'Amministrazione, nella misura differenziata prevista per il tipo di assistenza scelto dal socio e per il gruppo familiare

dell'associato.

Il contributo annuo potrà essere rateizzato, secondo la singola convenzione.

La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili, né restituibili, né rivalutabili.

ART. 7 (ex 6) - FINALITA'

La Società, che persegue scopi mutualistici e non di lucro, si pone quale sua finalità di promuovere l'affermazione di principi di solidarietà sociale concorrendo, mediante l'amministrazione dei contributi sociali e nei limiti delle disponibilità cumulate, alle spese per cure ed assistenza sanitaria dei Soci.

L'erogazione dell'assistenza sanitaria avverrà con le modalità e nei limiti fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

La Società, persegue scopi mutualistici e non di lucro, e pertanto si propone di svolgere la propria attività caratteristica esclusivamente con i soci effettivi, utenti dei sussidi e servizi da essa forniti secondo lo schema della mutualità pura e del principio della mutualità mediata e, pertanto, non può svolgere altre attività con terzi.

ART. 8 (ex 7) - ATTIVITA' SOCIALE

La società ha personalità giuridica, persegue fini di mutuo soccorso con esclusione di qualsiasi attività di lucro e sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà persegue le proprie finalità:

- a) - promuovendo e gestendo un sistema mutualistico al fine di concorrere nelle spese sostenute per cure sanitarie dai Soci per conto proprio o per i familiari iscritti nell'apposita Lista degli assistiti;
- b) - promuovendo ed attuando forme di assistenza collettiva ed individuale aventi carattere medico o di prevenzione sanitaria, anche in forma integrativa, o con ricorso anche a forme assicurative per particolari gruppi di rischi;
- c) - prendendo ogni altra iniziativa rientrante nelle finalità della Società, su proposta dei Soci e nel comune interesse dei medesimi;
- d) - reperendo i fondi necessari per il funzionamento della Società anche attraverso l'assunzione di finanziamenti;
- e) - concedendo fidejussioni, pegni ed ogni altra forma di garanzia a terzi, per interventi sanitari a favore di Soci o familiari assistibili;
- f) - stipulando accordi e convenzioni con Istituzioni che operano nel campo dell'assistenza sanitaria, a livello locale, regionale e nazionale.

Nei limiti di legge, nell'ambito delle proprie finalità, la Società potrà anche gestire somme e contributi ricevuti in via fiduciaria con vincolo di destinazione a favore di determinate categorie di lavoratori e di pensionati, anche se non Soci. Dette somme verranno collocate in una gestione separata.

La Società potrà aderire a organismi rappresentativi della mutualità in ambito nazionale ed europeo, e dare vita o aderire a consorzi, ad altre forme di partecipazione e a gestioni associate con altri organismi, finalizzate alla realizzazione dell'attività mutualistica conforme allo scopo sociale.

ART. 9 (ex 8) - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Per il conseguimento delle finalità sociali la Società dispone di un fondo comune costituito:

- a) - dal fondo sociale, inizialmente proveniente dal Fo.C.A.S. ante trasformazione in Società Mutuo Soccorso;
- b) - dalle quote "una tantum" di iscrizione;
- c) - dai contributi obbligatori dei Soci, determinati nella misura annualmente stabilita;
- d) - da eventuali contributi da parte degli Enti, convenzionati;
- e) - da eventuali donazioni, elargizioni od altre devoluzioni da parte di terzi.

ART. 10 (ex 9) - SOCI

I Soci si distinguono in:

- Soci ordinari;
- Soci sovventori;
- Enti associati per mutualità mediata.

Sono Soci ordinari tutti coloro che, persone fisiche, sono iscritti alla Società e che hanno diritto alle sue prestazioni.

I Soci ordinari hanno diritto alle prestazioni assistenziali in base alla opzione di iscrizione e alle altre condizioni che risultano indicate nel Regolamento.

In base ai raggruppamenti di opzioni a cui il socio può accedere e sulla base delle prescrizioni contenute nel Regolamento, allo stesso viene attribuita nel Regolamento una specifica qualifica di appartenenza.

Nel caso di decesso di Soci ordinari, nel rapporto societario potrà succedere su richiesta (purché presentata entro il termine di 60 giorni), il coniuge, purché con diritto a pensione indiretta o di reversibilità, od, in mancanza, i figli, purché con diritto a pensione indiretta o di reversibilità, fino comunque all'età massima di 26 (ventisei) anni, alle condizioni di cui al Regolamento.

Sono Soci sovventori gli Enti, Istituzioni o Società che provvedano all'apporto di fondi per il potenziamento finanziario ed economico della società od all'erogazione di contribuzioni in modo corrente.

Quali Enti associati, ed in applicazione del principio della mutualità mediata, possono inoltre iscriversi persone giuridiche (quali fondi sanitari integrativi, società di mutuo soccorso) che stipulano convenzioni per coperture collettive riservate ai propri soci a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari di prestazioni assistenziali erogate dal Fo.C.A.S.

Il numero dei soci non può essere inferiore a nove.

ART. 11 (ex 10) - SOGGETTI ASSISTIBILI

Sono assistibili direttamente dalla società i Soci ordinari, e purché iscritti nell'apposita Lista degli assistiti:

- il coniuge;
- i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottati od in affidamento pre-adottivo, fino all'età massima di 26 (ventisei) anni;
- le altre ulteriori categorie di familiari dichiarati assistibili con delibera dell'Assemblea ordinaria che preciserà le modalità ed i limiti con cui potranno essere erogate le prestazioni assistenziali nei loro confronti.

ART. 12 (ex 11) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI

In applicazione del principio della mutualità fra i Soci la gestione delle prestazioni assistenziali sanitarie è unitaria.

Nel comparto delle Opzioni Normali previste nel Regolamento, per sé stesso e per ogni persona assistita, il Socio si impegna a versare un contributo mensile, calcolato sulla retribuzione oppure, se pensionato, sul complessivo trattamento pensionistico, secondo il Regolamento per le Prestazioni Assistenziali.

La componente fissa e le aliquote contributive sono annualmente aggiornate dal Consiglio d'Amministrazione che potrà distinguere anche nella misura prevista per familiari a carico e non a carico.

Nell'ambito delle Opzioni Convenzionate previste nel Regolamento potrà essere previsto il versamento di una contribuzione in misura fissa, determinata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione in rapporto alla composizione del gruppo familiare ed al livello d'assistenza prescelto.

Potranno essere attivate anche Opzioni speciali, pure a contribuzione fissa, con prestazioni ulteriormente differenziate, e le relative condizioni saranno determinate tabellarmente dal Consiglio d'Amministrazione e variabili annualmente.

Anche nei casi sopraccitati, il contributo a carico del Socio potrà distinguere nella misura prevista per familiari a carico e non a carico.

In ogni comparto ed in ogni singola Opzione, il Consiglio d'Amministrazione - nel fissare le periodiche variazioni contributive - perseguirà il fine di garantire il complessivo equilibrio gestionale.

Il Regolamento stabilisce le modalità con cui il Consiglio d'Amministrazione fisserà, tempo per tempo, il nomenclatore delle prestazioni sanitarie e determinerà i campi e la misura delle forme d'assistenza previste.

La decorrenza delle prestazioni e gli eventuali periodi di latenza risultano fissati nel Regolamento.

I tipi di assistenza sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati agli associati attraverso i propri organi di informazione e di essi viene fatta relazione in sede di Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio della mutualità mediata, ha piena autonomia di realizzare convenzioni per assistenza sanitaria con gruppi aziendali, associazioni o categorie, e deliberare formule di assistenza e la costituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi, che potranno avere autonomi regolamenti e prevedere obblighi associativi, durata e carenza assistenziale diversi da quanto previsto per i propri soci diretti.

Per il conseguimento delle prestazioni è fatto obbligo al titolare del rapporto di associazione di inoltrare la domanda di assistenza e di inviare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento.

ART. 13 (ex 12) - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, decadenza, recesso ed esclusione.

Per i soci dipendenti da Enti convenzionati di cui all'Art.4 è motivo di decadenza dalla qualifica di Socio la cessazione del rapporto di dipendenza presso detti Enti convenzionati, per licenziamento, destituzione o per qualsiasi altra causa che non sia il pensionamento o prepensionamento. È fatto salvo il caso che il socio chieda il passaggio ad opzioni speciali previste a favore di chi abbia comunque maturato l'anzianità di adesione al Fondo prevista in

Regolamento.

Il recesso volontario da parte del Socio va comunicato in forma scritta ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; lo scioglimento del rapporto sociale non determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti per quanto riguarda l'obbligo di versare i contributi previsti dal Regolamento per il periodo minimo successivo all'ultima prestazione goduta.

Nel caso che l'Azienda convenzionata disdica l'accordo o, comunque, interrompa il pagamento del contributo, il Socio dipendente in servizio dovrà confermare entro il termine previsto nel Regolamento la sua volontà di proseguire nel rapporto assistenziale con il Fo.C.A.S. provvedendo entro il medesimo termine a ripianare ogni sospenso con il Fondo; nel caso che il Socio non comunichi alcuna sua decisione in merito, oppure non adempia ai pagamenti previsti, sarà considerato dimissionario ad ogni effetto.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che si sia reso provatamente responsabile di atti dannosi per gli interessi della società od abbia con mezzi fraudolenti tentato di danneggiare la società stessa oppure in caso di interruzione o pagamento parziale del contributo protratto oltre il termine previsto nel Regolamento.

Nel caso che il titolare del rapporto associativo non ottemperi al tempestivo versamento dei contributi perde il diritto a qualsiasi assistenza per sé e per i familiari, e se i mancati pagamenti abbiano a protrarsi per oltre 3 mesi, potrà essere deliberata l'esclusione del socio.

Nel caso che, prima della delibera di esclusione del Socio, quest'ultimo provveda al completo versamento di tutti gli arretrati contributivi dovuti, l'assistenza potrà essere ripristinata nel rispetto dei periodi di latenza previsti dal Regolamento nei confronti dei Soci morosi.

I Soci che cessano di partecipare alla società non hanno diritto alla restituzione della quota di iscrizione e dei contributi associativi.

ART. 14 (ex 13) - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

In conformità ai principi mutualistici che regolano la Società, eventuali avanzi e fondi di riserva non possono essere in alcun modo distribuiti, neppure indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione costituiscono fondi di riserva che possono essere utilizzati per fronteggiare in via prioritaria eventuali disavanzi emergenti.

Le disponibilità finanziarie della società vanno investite prudenzialmente, privilegiando gli investimenti in immobili, titoli di stato o garantiti dallo stato, depositi presso primarie istituzioni finanziarie, obbligazioni bancarie, od altre obbligazioni quotate nei principali mercati finanziari, purché in ogni caso venga garantita la liquidità necessaria alle esigenze della gestione societaria.

ART. 15 (ex14) - ORGANI DELLA SOCIETA'

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato a:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Comitato Esecutivo;
- d) - il Comitato dei Sindaci in conformità all'Art.3 della legge 3818 del 15 aprile 1886, se nominato;
- e) - il Revisore contabile [*ora Revisore Legale, di cui all'Art.1 del D.Lgs.39 del 27.1.2010*], nel caso in cui il controllo contabile non sia affidato al Comitato dei Sindaci;
- f) - il Collegio dei Probiviri disciplinato dal successivo Art.39 [*ex 37/bis*].

ART. 16 (ex 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, prese in conformità delle disposizioni di legge e del presente Statuto, vincolano i Soci, ancorché non intervenuti, o dissenzienti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

I voti spettanti ai Soci sovventori ed agli Enti associati per mutualità mediata non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci ordinari presenti.

Il voto nelle Assemblee straordinarie può essere dato anche per corrispondenza che deve essere espresso su scheda fornita dalla Società ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto in tutte le fasi esterne allo spoglio.

ART. 17 (ex 16) - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di parteciparvi, direttamente o tramite rappresentante e, nel caso di Assemblea straordinaria, anche per corrispondenza, i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea.

I Soci persone giuridiche devono previamente comunicare il nominativo della persona designata in rappresentanza.

ART. 18 (ex 17) - VOTO

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, ogni Socio può farsi rappresentare da qualsiasi altro Socio avente diritto al voto, purché non sia Amministratore, Sindaco, Proibiviro o rappresentante di Socio sovventore o di Ente associato, oppure Socio legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato.

Nessun Socio può rappresentare più di due altri Soci.

Le deleghe, scritte ed individuali, devono avere i requisiti prescritti dall'art.2372 del C.C. e devono essere depositate prima dell'inizio dell'Assemblea.

L'eventuale voto contrario dovrà risultare da dichiarazione palese, con l'indicazione degli elementi identificativi del Socio dissenziente.

ART. 19 (ex 18) - RELAZIONE DI BILANCIO

Le Assemblee convocate per l'approvazione del bilancio debbono essere precedute dalla relazione degli Amministratori secondo le previsioni di cui all'Art.2423 del C.C. e la copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Sindaci (se previsto) e del Revisore, dovrà restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la Sede sociale.

ART. 20 (ex 19) - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) - approva il bilancio;
- b) - elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione, nomina i componenti del Comitato dei Sindaci (se previsto), del Collegio dei Proibiviri (se attivato) e nomina il Revisore;
- c) - all'atto della nomina determina il compenso ai Sindaci effettivi (se previsti) e del Revisore. Con cadenza almeno triennale determina anche l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza per gli Amministratori e la sua misura;
- d) - su proposta del Consiglio d'Amministrazione approva il Regolamento per quanto riguarda i criteri, le norme e le regole di base inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra la Società ed i Soci;
- e) - approva il Regolamento per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione e nel rispetto dei termini previsti per la preindizione, di cui al 4° comma dell'Art.22 [ex 21], determina su proposta del Consiglio di Amministrazione, per i posti di consigliere in scadenza o comunque vacanti, eventuali riserve di posti per ambito di provenienza territoriale dei Soci o che, comunque, tengano debito conto della composizione della compagine sociale. In caso di mancata approvazione della proposta di ulteriore riserva di posti, l'elezione ha luogo senza vincoli di composizione del Consiglio eligendo, salve comunque le riserve di posti fissate in modo inderogabile dal Regolamento;
- f) - delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione posti al suo esame dall'Organo Amministrativo e su quelli posti all'ordine del giorno;

L'assemblea ordinaria, oltre che per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o per richiesta del Comitato dei Sindaci (se previsto), è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione quando ne faccia domanda un decimo dei Soci specificando gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, come previsto dall'art. 2367 ultimo comma del C.C.

ART. 21 (ex 20) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le Assemblee straordinarie sono convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse, oppure quando ne sia fatta richiesta di un quinto dei Soci o dal Comitato dei Sindaci (se previsto), con l'indicazione dell'oggetto da trattare.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, quando sia richiesta dai Soci o dal Comitato dei Sindaci (se previsto), dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria approva le modifiche dello Statuto.

ART. 22 (ex 21) - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'Assemblea è di norma convocata nel comune dove ha sede la Società; il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di determinare altro diverso luogo per le riunioni dell'Assemblea, purché in Italia.

La convocazione delle Assemblee è fatta con l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da farsi con comunicazione scritta (anche, riassuntiva per ufficio o dipendenza d'assegnazione dei Soci) almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso di convocazione potrà rivestire la forma di messaggio elettronico, di E_mail o di altre metodologie similari idonee a garantirne la ricezione od anche di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul giornale quotidiano L'Arena di Verona. Lo stesso avviso di convocazione deve essere appeso nella bacheca comunicazioni della sede sociale e degli uffici amministrativi eventualmente attivati; e può essere integrato anche da contestuale inserimento nel sito internet del Fo.C.A.S.

Nel caso che all'ordine del giorno assembleare sia posta anche l'elezione (a scadenza o l'integrazione) del Consiglio d'Amministrazione, la convocazione dovrà essere preceduta da una preindizione scritta con le modalità di cui al comma precedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la convocazione.

ART. 23 (ex 22) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Fatta salva diversa disposizione di legge, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento diretto o per rappresentanza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto a votare; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea in seconda convocazione non si potrà tenere nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono in ogni caso adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

ART. 24 (ex 23) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole diretto o per rappresentanza o per corrispondenza:

- di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto a votare, se in prima convocazione;
- qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a votare, se in seconda convocazione.

Le delibere aventi per oggetto l'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, lo scorporo, la fusione, scissione o trasformazione della Società, o la modifica del presente comma, dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci votanti ed iscritti da almeno un anno, purché essi costituiscano più della metà dei Soci aventi diritto di voto.

ART. 25 (ex 24) - ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Nelle elezioni alle cariche sociali si intendono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione alla Società e, subordinatamente, l'anzianità d'età.

Tutti i Soci che hanno diritto al voto sono eleggibili, purché siano inseriti nella lista dei candidati formata secondo le disposizioni del presente articolo; i Soci che sono legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato non possono essere proposti come candidati e se già eletti cessano dalla carica.

I Consiglieri uscenti sono sempre rieleggibili.

La lista dei candidati da eleggere è composta dai nominativi dei Consiglieri cessanti dalla rispettiva carica, che non abbiano rinunciato alla candidatura, oltre agli eventuali ulteriori candidati presentati da un numero di Soci non inferiore a quindici.

Le candidature diverse da quelle dei membri uscenti vanno presentate, per iscritto, al Consiglio d'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data prefissata per l'Assemblea; la proposta deve essere controfirmata per accettazione dal candidato.

ART. 26 (ex 25) - PRESIDENTE, SCRUTATORI, SEGRETARIO

Le Assemblee ordinarie e straordinarie nominano il presidente, gli scrutatori ed il segretario scegliendoli fra i Soci non amministratori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ART. 27 (ex 26) - PROROGA ASSEMBLEA

Ove in una tornata non sia esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si prorogherà ad altro giorno mediante dichiarazione fatta dal presidente dell'adunanza, senza bisogno di altra pubblicazione.

ART. 28 (ex 27) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di membri multiplo di 3 (tre), compreso fra 9 (nove) e 15 (quindici) eletti in base ai criteri qui indicati, fra i Soci ordinari.

I Consiglieri restano in carica per non oltre tre esercizi e comunque per la durata fissata all'atto della nomina. I Consiglieri vengono rinnovati per un terzo ogni anno.

Nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento per l'elezione del Consiglio, l'Assemblea ordinaria dei Soci – su proposta del Consiglio d'Amministrazione - fissa il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione ritenuto più rispondente, tempo per tempo, alle esigenze gestionali della Società e, fissa la composizione del Consiglio eligendo verificandone la rispondenza rispetto ai criteri per la riserva di posti stabilita dal sopraccitato Regolamento.

La determinazione della composizione del Consiglio con fissazione dei posti di Consigliere in scadenza, prevista dall'Art.20 [ex 19], secondo comma lett. e), troverà applicazione a partire dalla tornata di elezione del Consiglio convocata in data successiva alla delibera di determinazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione a norma dell'Art.2386, primo Comma, del Codice Civile.

In nessun caso gli Amministratori nominati in sostituzione - anche in momenti diversi - ai sensi del sopra ricordato Art.2386 CC, potranno superare il numero di 4 (quattro); verificandosi tale ipotesi, dovrà procedersi alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che provvederà al reintegro del Consiglio di Amministrazione, nominando i nuovi membri in sostituzione di quelli cessati e di quelli eventualmente cooptati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 (ex 28) - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 30 (ex 29) - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E RIMBORSO SPESE

Gli Amministratori non sono retribuiti e non hanno diritto a rimborsi di spese per l'esercizio delle loro funzioni, salvo il rimborso delle spese di viaggio e l'eventuale assegnazione di un gettone di presenza alle riunioni, la cui determinazione verrà stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altre responsabilità all'infuori di quelle stabilite dalla legge.

Gli Amministratori devono astenersi nelle deliberazioni su argomenti che li riguardano personalmente.

La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio comporta l'automatica decadenza dell'Amministratore dalla carica.

ART. 31 (ex 30) - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente segue e sorveglia l'andamento della Società; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione ed esercita le attribuzioni a lui demandate dallo stesso organo in conformità del presente Statuto; egli può, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone a detto organo alla prima adunanza successiva per i provvedimenti conseguenti.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta la Società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o, se nominato e per i poteri a lui delegati, dall'Amministratore Delegato; altrimenti subentra il Consigliere più anziano di età, tranne che il Consiglio di Amministrazione non designi altro dei suoi membri a presiedere in tal caso il Consiglio.

ART. 32 (ex 31) - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, nonché ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Comitato dei Sindaci (se previsto).

La convocazione del Consiglio viene fatta a mezzo avviso da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed ai Sindaci effettivi, oppure in caso di urgenza a mezzo telegramma, telex, posta elettronica od altra forma equivalente, senza il rispetto del suddetto termine.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano partecipare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e che del fatto ne venga fatta specifica verbalizzazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci o di chi, comunque, presiede la seduta del Consiglio.

Le votazioni sono palesi.

ART. 33 (ex 32) - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio di Amministrazione spettano le funzioni e i poteri demandatigli dalla legge e dal presente Statuto; in modo più particolare al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per tutti gli atti idonei al raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservati, per la legge o dal presente Statuto, all'Assemblea dei Soci.

A sensi della lettera d) dell'Art.20 [ex 19], al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di redigere il Regolamento societario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e di proporre eventuali modifiche.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di approvare ed aggiornare, nel rispetto del Regolamento e secondo le direttive di massima tempo per tempo emanate dall'Assemblea ordinaria, i piani di assistenza sanitaria e le tabelle che determinano la misura dei contributi da raccogliere fra i Soci e la misura e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali.

A sensi della lettera e) dell'Art.20 [ex 19] al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria eventuali ulteriori riserve di posti per ambito di provenienza territoriale dei Soci o che, comunque, tengano conto della composizione della compagine sociale, in applicazione delle norme del Regolamento per l'elezione del Consiglio.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta ogni potere in merito alla stipula di accordi e convenzioni per l'assistenza sanitaria, secondo le previsioni degli Artt. 4 e 8 [ex 7] dello Statuto, e parimenti spetta al Consiglio stesso ogni competenza in merito all'accettazione e cessazione dei Soci.

Ferma la non delegabilità delle attribuzioni previste dall'Art.2544 del C.C. e la competenza esclusiva per l'iscrizione, recesso ed esclusione dei Soci, il Consiglio potrà delegare al Comitato Esecutivo parte delle proprie attribuzioni e competenze, compresa la responsabilità di elaborare le note accompagnatorie e le proposte in merito all'accettazione e cessazione dei Soci. Il Comitato Esecutivo viene nominato per tre esercizi ed è composto da un numero variabile di componenti, da tre a cinque, scelti dal Consiglio d'Amministrazione fra i componenti del Consiglio stesso. Nell'ambito del Comitato Esecutivo dovrà essere sempre ricompreso almeno uno dei Consiglieri rivestenti una delle cariche previste all'Art.29 [ex 28].

Ove le necessità amministrative e l'ampiezza dimensionale lo rendano opportuno, potrà essere istituita ed annualmente nominata una Commissione per la liquidazione delle erogazioni ai Soci e potranno parimenti essere attivate delle Commissioni speciali aventi il compito di esprimere pareri al Consiglio d'Amministrazione su aspetti organizzativi, amministrativi e di sviluppo della società, scegliendone i membri fra i componenti del Consiglio stesso o fra i Soci.

Nell'ambito dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, potrà anche essere nominato per al massimo tre esercizi un Amministratore Delegato con specifiche deleghe di poteri di deliberazione e di rappresentanza; l'Amministratore Delegato può essere revocato dal Consiglio d'Amministrazione in qualsiasi momento e decade automaticamente dalla carica con la perdita della funzione di consigliere.

In relazione alle competenze professionali richieste, potrà essere nominato un Direttore amministrativo, scegliendolo anche fuori dell'ambito dei Soci, con compiti di coordinamento della struttura operativa della società e di ausilio al Comitato Esecutivo.

Il Direttore amministrativo ed i membri della Commissione Liquidazione prestazioni e delle altre eventuali Commissioni istituite, che non siano già membri del Consiglio d'Amministrazione, hanno, per tutta la durata del loro mandato, il diritto di partecipare in qualità di Membri aggiunti con voto consultivo a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto attività e compiti dei citati Organi ausiliari.

Il Consiglio di Amministrazione opera come organo di ultima istanza per quanto riguarda le determinazioni degli Organi ausiliari, anche per quanto riguarda la accoglibilità delle domande di assistenza e la misura del concorso spese, determinate dalla Commissione liquidazione prestazioni.

ART. 34 (ex 33) - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

I membri del Comitato Esecutivo decadono automaticamente dalla carica con la perdita della funzione di membro del Consiglio d'Amministrazione e possono parimenti essere revocati dal Consiglio d'Amministrazione in qualsiasi momento.

Al Comitato Esecutivo potrà essere attribuita l'organizzazione amministrativa del Fondo e la supervisione sull'istruzione delle pratiche di concessione delle prestazioni previste a favore dei Soci, nell'ambito del Regolamento e delle linee guida emanate dal Consiglio di Amministrazione che potrà pure conferire ulteriori facoltà decisionali.

Il Comitato Esecutivo, nell'espletamento dell'attività di organizzazione e di coordinamento, potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori scelti anche fra i Soci.

La presenza alle riunioni del Comitato Esecutivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e teleconferenza, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 32 [ex 31].

L'Amministratore Delegato, i Membri del Comitato Esecutivo, della Commissione per la liquidazione dei contributi e delle altre Commissioni eventualmente istituite potranno essere compensati anche a cadenza periodica, secondo la particolare opera prestata.

Il Direttore amministrativo verrà retribuito nella misura fissata nel contratto che ne ha regolato la nomina, e la forma e la durata del rapporto.

ART. 35 (ex 34) - VERBALI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, trascritte nel Libro legale, sono sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, o dal facente funzioni.

Gli estratti delle deliberazioni consiliari, firmati dai predetti, fanno fede nei confronti dei terzi.

Verranno parimenti trascritte in apposito Libro legale le delibere assunte dall'Amministratore Delegato e dal Comitato Esecutivo nell'ambito dei poteri conferiti.

ART. 36 (ex 35) - COMITATO DEI SINDACI

Il Comitato dei Sindaci viene nominato nei casi previsti dalla legge. Ove nominato, lo stesso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati su proposta del Consiglio d'Amministrazione dall'Assemblea, la quale nomina pure il Presidente del Collegio stesso.

L'Assemblea medesima determina, altresì, il compenso annuale a favore del Presidente e dei Sindaci effettivi, per l'intero periodo.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le funzioni di controllo contabile della Società - in caso di mancata attivazione del Comitato dei Sindaci e quando comunque dette funzioni non risultino attribuite al Comitato dei Sindaci - dovranno essere affidate ad un Revisore contabile [*ora Revisore Legale, di cui all'Art.1 del D.Lgs.39 del 27.1.2010*].

ART. 37 (ex 36) - FUNZIONI DEI SINDACI

Il Comitato dei Sindaci sorveglia l'osservanza della legge e dello Statuto ed esercita ogni altra attribuzione di sua competenza e, se ad esso non risultino affidate le funzioni di controllo contabile, i suoi componenti possono essere scelti fra i Soci ordinari anche se non iscritti al registro dei Revisori contabili.

ART. 38 (ex 37) - SINDACI

I Sindaci restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

In caso di sostituzione di Sindaco effettivo subentrano i supplenti in ordine di età, come previsto dall'Art.2401 del Codice Civile, mantenendo la carica fino alla prossima Assemblea che provvederà all'integrazione del Comitato, nominando i Sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del Comitato.

ART. 39 (ex 37/ bis) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. I suoi componenti sono scelti fra i soci, ma possono essere nominate anche persone non iscritte alla Società, con designazione affidata ad Ordini e Collegi Professionali.

In occasione della sua prima riunione il Collegio procederà a nominare il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è investito del compito di risolvere quale amichevole compositore, le eventuali controversie tra gli iscritti e la Società in materia di iscrizioni e prestazioni.

Ogni controversia in materia di contributi è sottratta alla competenza del Collegio dei Probiviri rientrando nel contenzioso ordinario.

Il Collegio dei Probiviri decide, con lodo inappellabile, secondo i criteri dell'equità e giustizia e senza particolare procedura, ma con l'obbligo di sentire le parti le quali peraltro restano vincolate al suo giudizio.

ART. 40 (ex 38) - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione del Collegio dei Probiviri, salvo che per difficoltà a determinare l'oggetto della controversia e la rilevanza della stessa sia di comune accordo demandata la controversia ad un centro di mediazione civile istituito in base al D.Lgs. 28 del 4.3.2010:

- a)- tutte le controversie insorgenti fra Soci e tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b)- le controversie relative alla validità delle delibere assembleari;
- c)- le controversie proposte da Amministratori, Liquidatori della società o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutte le categorie di Soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei Soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore della società è accompagnata

dalla espressa adesione alla clausola di cui sopra.

ART. 41 (ex 39) - ARBITRATO E PROCEDIMENTO

In caso di ricorso alla forma rituale della mediazione civile, le spese graveranno integralmente sulla parte soccombente, salvo diversa disposizione dell'organo di mediazione.

ART. 42 (ex 40) - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita ai Proviviri o all'organismo di mediazione è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 43 (ex 41) - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla prescritta relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni nei casi in cui la legge lo permette.

ART. 44 (ex 42) - CLAUSOLE NON LUCRATIVE

In conformità alle disposizioni della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successivi aggiornamenti:

- a) -non è consentita alcuna distribuzione di utili e di avanzi di gestione fra i Soci durante la vita sociale;
- b) -è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi natura;
- c) -è fatto divieto assoluto di distribuire le riserve tra i soci;
- d) -è fatto obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli eventuali avanzi di gestione costituiscono fondi di riserva che possono essere utilizzati per fronteggiare eventuali disavanzi o investiti secondo le modalità previste dall'Art.14 [ex 13], e non possono in alcun modo essere distribuiti ai Soci.

ART. 45 (ex 43) - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.24 [ex 23], Il Comma, potrà deliberare lo scioglimento anticipato della Società, determinandone le modalità di liquidazione nei modi e termini previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge; nominerà i liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ai fondi mutualistici od al corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.

ART. 46 (ex 44) - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, la Società è retta:

- dalle disposizioni che regolano le società di mutuo soccorso ed in particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818 e l'art. 9 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, dalle norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società per azioni.

NORME FINALI

ART. I - RITARDATO INIZIO DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Nel Regolamento, emanato a' sensi dell'Art.33 [ex 32], potrà essere previsto un termine diverso per l'erogabilità delle prestazioni assistenziali previste a fronte del ritardato inizio del versamento dei contributi mensili obbligatori.

ART. II - NUOVI ADERENTI CON COPERTURA IN CORSO PRESSO COMPAGNIA ASSICURATRICE

In occasione della stipula di convenzione, per i Soci che all'atto dell'adesione risultino già assicurati per i rischi sanitari presso Compagnie assicurative, o che comunque godano di altre forme di copertura per le medesime aree di assistenza erogate dalla Società, sarà concesso di rimandare l'inizio del pagamento dei contributi mensili alla

scadenza della preesistente copertura assicurativa ed il periodo di latenza dalle prestazioni decorrerà dalla data di attivazione nel pagamento dei contributi mensili associativi.

ART. III - CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso di cessazione della convenzione con “Enti di cui all’Art.4”, Comma 1, i Soci ordinari, dipendenti di detti Enti, potranno essere ammessi alla prosecuzione del rapporto associativo alle particolari condizioni agevolate previste nella convenzione, purché abbiano maturato le anzianità previste dal Regolamento per le prestazioni assistenziali; verranno comunque erogate le prestazioni assistenziali per l’anno in corso al momento della cessazione della convenzione stessa, purché risultino pagate le quote contributive dell’anno.

I Soci ordinari dipendenti da “Enti convenzionati di cui all’Art.4” potranno essere ammessi a proseguire nel rapporto assistenziale, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente convenzionato per motivi diversi dal pensionamento, purché possano far valere le specifiche condizioni di anzianità di iscrizione fissate dal Regolamento.

ART. IV - CESSAZIONE DELL’ACCORDO ASSOCIATIVO

In caso di cessazione degli accordi per mutualità mediata in essere con le Istituzioni, di cui all’Art.4, comma 3, ed all’Art.8 [ex 7] lettera f) dello Statuto, il Consiglio d’Amministrazione - ferma la possibilità di prosecuzione per l’anno in corso - potrà consentire, su motivata richiesta, la prosecuzione nel rapporto assistenziale secondo specifiche modalità e condizioni deliberate in conformità al Regolamento.

ART. V - CONTINUITA’ NELL’ADESIONE DEI VECCHI SOCI

I Soci iscritti al Fo.C.A.S. all’atto della sua trasformazione in Società di Mutuo Soccorso conservano l’anzianità associativa maturata nella precedente società cooperativa.

N O R M A T R A N S I T O R I A

ART.VI - PROROGA CARICHE SOCIALI E REGOLAMENTO SOCIALE

Le cariche sociali in essere all’atto della trasformazione del Fo.C.A.S. in Società di Mutuo Soccorso sono prorogate per l’anno 2014 in corso.

Fino ad avvenuta approvazione del nuovo Regolamento sociale, troverà applicazione il precedente Regolamento ante trasformazione, compatibilmente con le norme specifiche della Società di Mutuo Soccorso.

Per i Soci già iscritti al Fo.C.A.S. all’atto della trasformazione in Società di Mutuo Soccorso, la quota partecipativa già a suo tempo versata vale come quota “una tantum” di iscrizione.